

Per quanto concerne le Comunità Montane indica quali sono i tipi di funzioni che possono essere loro delegate.

Istituisce tra l'altro la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, Comuni, Comunità montane, Province ed altri Enti locali.

Legge regionale n. 16 del 2 luglio 1999: Testo unico delle leggi sulla montagna.

Abrogando le precedenti norme in materia riunisce in questo unico atto i riferimenti legislativi che riguardano:

Disposizioni generali su: territori montani, delimitazione delle zone montane omogenee (ora 47), fasce altimetriche di marginalità socio economica;

Le Comunità montane (costituzione, finalità, funzioni, statuto, organi, uffici e personale); in particolare, come previsto dall'art. 28 della L. 142/90 si stabilisce che della CM possono far parte i Comuni classificati interamente e parzialmente montani secondo quanto stabilito dalla Regione, in più la Regione può includere nelle CM Comuni non montani confinanti, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema socio-economico delle Comunità.

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi. Progetti integrati di intervento speciale per la montagna; Attraverso questi strumenti le CM promuovono (nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale) lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. Le CM più specificatamente concorrono alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, alla tutela e valorizzazione della cultura locale e favoriscono l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane, anche attraverso un'adeguata formazione professionale;

Rapporti istituzionali e controlli;

Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane;

Fondo regionale per la montagna. Disposizioni finanziarie;

Istituzione dell'osservatorio regionale sulla montagna.

Legge regionale n. 23 del 23 marzo 2000: Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo Unico delle leggi sulla montagna in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida.

Deliberazione del Consiglio Regionale 12 dicembre 2000, n. 102 - 36778: L.r. 16/1999, art. 4. Fasce altimetriche e di marginalità socio economica

Legge regionale n. 19 del 22 luglio 2003: Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

Con questa norma la Regione provvede ad adeguare il Testo Unico sulla Montagna alle recenti leggi statali su tale tematica. In particolare con quanto previsto da:

- articolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142);

- articolo 27, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);

Le modifiche più rilevanti riguardano:

- le comunità montane vengono definite come unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni